



COMUNE DI BIOGGIO

Bioggio, 10 gennaio 2011/gz

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI VALEVOLE PER L'ANNO 2011

Il Municipio di Bioggio, visto l'art. 274 e seguenti LT, nella sua seduta del 10.01.2011, con risoluzione municipale no. 45/2011, ha stabilito l'incasso dell'imposta comunale 2011 nei termini seguenti:

1. L'imposta comunale per l'anno 2011 è riscossa tramite il Centro sistemi informativi del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in una misura che non ecceda il 90% circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta.

A) Richiesta d'acconto

- totale dell'acconto

Termine di pagamento

30 aprile 2011

oppure

- 1^a rata esigibile al 01.04.2011

30 aprile 2011

- 2^a rata esigibile al 01.06.2011

30 giugno 2011

- 3^a rata esigibile al 01.08.2011

31 agosto 2011

B) Rata a conguaglio

dal 2012, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 della Legge Tributaria.

3. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 2.5% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 4.
4. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 1% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.
Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

5. Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.
6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
7. Gli interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.— non sono conteggiati.
8. I tassi d'interesse remunerativi degli artt. 3 e 4 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2011. Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2011.
9. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura di esecuzione rimane tuttavia valido fino alla chiusura della stessa.

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011 e si applica nell'anno civile 2011 alle imposte dovute per l'anno fiscale 2011. Per gli anni fiscali antecedenti sono applicati i tassi d'interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Mauro Bernasconi</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------